

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

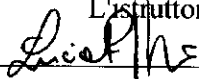
DELIBERAZIONE N. 592 del 09 OTT. 2019

Oggetto: **Approvazione ed adozione del Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale della Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

Proposta N. 130 del 9 OTT. 2019

U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato

L'Istruttore



Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile ad
interim del Settore
Ing. Salvatore Vitale



Registrazione Contabile

Budget Anno

Conto

Importo

Aut.

Budget Anno

Conto

Importo

Aut.

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione
DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA

Il Direttore del Settore Provveditorato

Visto l'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione Siciliana con la legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8., il quale prevede un compenso incentivante da poter riconoscere ai collaboratori che svolgano specifiche attività di natura "tecnica" rispetto alla realizzazione di opere pubbliche, quali programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto, purchè sussista *"una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere"*, come statuito dalla delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18/2016.

Che, come precisato dalla relazione tecnica al Codice dei contratti pubblici succitato, le amministrazioni, per il pagamento delle retribuzioni delle funzioni incentivanti *"a risorse invariate e, dunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti, destinano a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici"*.

Visto altresì che, ad integrazione della predetta norma, è intervenuto l'articolo 76 del decreto legislativo n. 56 del 2017, il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo con riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma) ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, par. n. 333/2016).

Ritenuto che i suindicati compensi incentivanti possano essere erogati a tutto il personale, ad esclusione - per espressa previsione di legge- di quello avente qualifica dirigenziale, collaborante sia nell'ambito dei contratti di appalto di lavori o opere, sia in quelli di forniture di beni o servizi.

Dato atto che, al fine di sottoporre al vaglio delle OO.SS il presente regolamento, lo stesso è stato trasmesso alla delegazione trattante di parte sindacale per la contrattazione integrativa decentrata con nota n. 287/DG del 11/09/2019 affinché potessero essere avanzate eventuali proposte e/o osservazioni e che nessuna segnalazione o obiezione è pervenuta da parte delle O.O.S.S.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

Propone

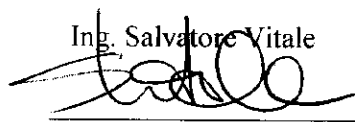
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **Approvare ed adottare** il "Regolamento la ripartizione degli Incentivi da corrispondere al personale interno dell'A.R.N.A.S Garibaldi per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture" composto da n. 11 pagine e da n. 8 articoli progressivamente numerati da 1 a 8, il tutto facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Dare mandato** al dirigente o responsabile competente di individuare, di volta in volta, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, compresi i dipendenti a tempo determinato.
3. **Pubblicare** il regolamento sul sito internet aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché sulla rete internet aziendale, al fine di darne la massima diffusione nei confronti del personale dipendente;
4. **Munire** la presente della clausola di immediata esecuzione.

Allegati : *Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale della Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 (parte integrante).*



Il Direttore del Settore Provveditorato

Ing. Salvatore Vitale


IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto,

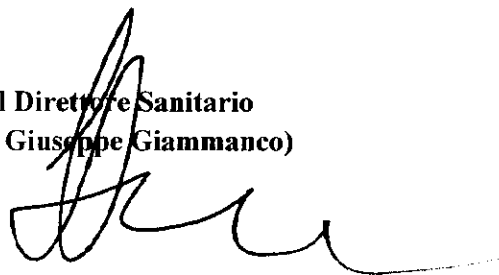
1. **Approvare ed adottare** il "Regolamento la ripartizione degli Incentivi da corrispondere al personale interno dell'A.R.N.A.S. Garibaldi per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture" composto da n. 11 pagine e da n. 8 articoli progressivamente numerati da 1 a 8, il tutto facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Dare mandato** al dirigente o responsabile competente di individuare, di volta in volta, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, compresi i dipendenti a tempo determinato.
3. **Pubblicare** il regolamento sul sito internet aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché sulla rete internet aziendale, al fine di darne la massima diffusione nei confronti del personale dipendente;
4. **Munire** la presente della clausola di immediata esecuzione.

Allegati : *Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale della Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 (parte integrante).*

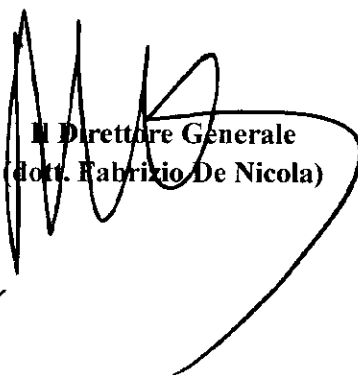
Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Ammino)



Il Direttore Sanitario
(dr. Giuseppe Giammanco)

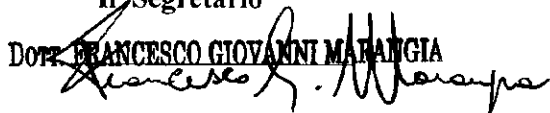


Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:



immediatamente



perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione



a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale della Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

Quadro normativo di riferimento

L'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per funzioni tecniche", riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

L'art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura "tecnica", non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto.

La norma si divide sostanzialmente in due parti:

- il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell'intervento o sul bilancio della stazione appaltante;
- i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell'incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell'80% del fondo.

I suddetti principi prevedono, dunque, quanto segue.

Nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Come precisa la relazione tecnica al nuovo Codice "le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate e, dunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti, destinano a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici".

All'interno del valore massimo del 2% dell'importo a base di gara la quota dell'80% è destinata ad incentivi per il personale, mentre la restante quota (20%) è destinata alle finalità dettate dalla norma, la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione appaltante.

La quota dell'80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge, e di conseguenza i destinatari sono i soggetti che svolgono le medesime attività e quelli che vengono incaricati di collaborare alle stesse.

A questi fini si richiama la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18/2016 che, ai fini dell'individuazione dei collaboratori, richiede "una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere".

Ad integrazione della predetta norma è intervenuto l'articolo 76 del decreto legislativo n. 56 del 2017, il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma) ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, par. n. 333/2016).

A chiarire ulteriormente la portata applicativa dell'articolo è intervenuta la Corte dei conti, con delibera della Sezione autonomie n. 18/2016 sopra citata, con particolare riguardo a situazioni che coinvolgono la progettazione e ai destinatari dell'incentivo. La Sezione ha, comunque, puntualizzato alcune condizioni ritenute necessarie per soddisfare i requisiti della norma e consentire quindi una sua corretta applicazione. Tra queste, si citano le seguenti:

- a) la funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere;
- b) la regolamentazione dell'Ente dovrà correttamente definire il concetto di "collaboratore" per evitare un ingiustificato ampliamento dei destinatari dell'incentivo;
- c) la necessità di inserire i collaboratori in apposita struttura, individuandone le funzioni ai fini delle diverse attività che possono essere incentivate.

Il suddetto quadro normativo va necessariamente completato con il tema dei limiti di spesa per la erogazione degli incentivi per la progettazione e per funzioni tecniche.

Al riguardo, il nuovo intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, è codificato nel dispositivo della deliberazione n. 6/2018, ove è espresso il seguente principio di diritto: "... gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017".

Art. 1 - Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito indicato come "Codice dei contratti pubblici", recepito nella Regione siciliana con la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e disciplina i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, affidati dalla A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania (nel seguito Amministrazione).

2. Il regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso l'Amministrazione, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stessa esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di

responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'autorizzazione al suddetto personale dell'Amministrazione a rendere prestazioni su incarico di altre stazioni appaltanti o Enti pubblici è subordinata all'applicazione, da parte di essi, dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

4. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.

5. I criteri individuati nel presente regolamento sono stati determinati in analogia al Decreto Presidenziale 30 maggio 2018, n. 14.

6. Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione ed ai decreti ministeriali di attuazione.

Art. 2 - Destinazione delle somme per gli incentivi

1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento, al personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

2. Le somme sono ripartite tra i dipendenti, esclusivamente con qualifica non dirigenziale, che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) attività del responsabile del procedimento;
- e) attività di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto;
- f) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
- g) collaudo statico ove necessario;
- h) collaborazione alle attività di responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

3. L'Amministrazione, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui sopra.

In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di

tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 3 - Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio di questa Stazione Appaltante sono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara, al netto dell'Iva, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 7 e 8.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici l'80 per cento delle risorse finanziarie di detto fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura sulla base dei presenti criteri definiti con il presente Regolamento.

3. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 ovvero dei commi 7 e 8 del presente articolo. Le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 6 e 8 sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori, sia ai servizi, sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.

4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, nonché l'IRAP.

5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:

- 1) 2,00%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
- 2) 1,90%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;

- 3) 1,80%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 4) 1,70%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 5) 1,60%, per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.
6. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:
 - a) 1,60%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
 - b) 1,52%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
 - c) 1,44%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
 - d) 1,36%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
 - e) 1,28% per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.
7. Sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a 40.000,00 euro. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture, come segue:
 - 1) 1,00%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici;
 - 2) 0,70%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
 - 3) 0,50%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
 - 4) 0,30%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
 - 5) 0,20%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
 - 6) 0,10%, per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.
8. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:
 - a) 0,80%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici;
 - b) 0,56%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
 - c) 0,40%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
 - d) 0,21%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
 - e) 0,16%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
 - f) 0,08% per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.
9. Le percentuali determinate ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.
10. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23, comma 1 e seguenti, per contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del Codice dei contratti pubblici. L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.
11. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura; in sede di

approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.

12. Partecipa alla ripartizione del fondo il personale (esclusivamente con qualifica non dirigenziale):

- a) al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;
- b) al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
- c) al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d), del Codice dei contratti pubblici;
- d) al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- e) al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici;
- f) al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici;
- g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

13. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per "gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico", determinata come di seguito:

$$P_{cs} = (I_s / I_t) \times C_s$$

Dove:

P_{cs} = aliquota spettante al collaudatore statico; I_s = importo delle strutture;

I_t = importo totale delle opere;

C_s = 0,5 coefficiente di adeguamento

Art. 4 - Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara.

2. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione.

Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.

3. La distribuzione delle somme è proposta dal Dirigente responsabile del settore di competenza, in conformità alle percentuali indicate negli allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante del presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.
4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente gestore dei relativi fondi (Responsabile S.E.F.), che vi provvede sulla scorta della proposta di cui al punto 3) nei limiti dei fondi medesimi.
5. L'incentivo può essere liquidato (esclusivamente per il personale con qualifica non dirigenziale):
 - a) al personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, ed ai relativi collaboratori, nella misura del 70%, dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 30% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
 - b) al responsabile del procedimento, ai collaboratori ed alla relativa struttura di supporto per il 50% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
 - c) al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto (direttore operativo e ispettore di cantiere), al direttore dell'esecuzione, al collaudatore ed ai rispettivi collaboratori dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.
7. Qualora l'Amministrazione non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.
8. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività di cui all'art. 2.
9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote di incentivo teoricamente spettante, eccedenti il tetto del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, confluiscono nel fondo di cui all'art. 81 ("Fondo premialità e fasce") del CCNL per il personale del comparto.

Art. 5 - Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

1. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del

responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi, con le modalità di cui all'articolo 4. Resta ferma l'applicazione dell'art. 7.

Art. 6 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.
2. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto; i termini per il collaudo o la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dall'art. 102 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 7 - Penalità

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori o omissione di progettazione, come definiti al comma 10 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile del procedimento nonché al personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica; ove già corrisposta, l'Amministrazione procede al recupero delle somme erogate.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Dirigente responsabile, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima.
3. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, servizi, fornitura con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del dirigente responsabile compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.
4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del dirigente generale, sentito il responsabile del procedimento.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore

1. Il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che

la Stazione Appaltante abbia già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.

2. Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e dal decreto presidenziale 5 dicembre 2016, n. 3, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diramati prima dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se ancora in corso di svolgimento.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia alla Direzione Strategica una relazione in ordine alla applicazione del presente regolamento, dove siano indicati i progetti affidati nell'anno precedente, gli incentivi liquidati, gli eventuali vizi riscontrati e le contestazioni sorte per cause imputabili al personale incaricato.

Allegato "A" - Art. 4, comma 3

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale della Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

CONTRATTI DI LAVORI

<i>Programmazione della spesa per investimenti</i>		2,00 %
<i>Attività del responsabile del procedimento</i>		20,00%
Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	1,00%	
Fase della progettazione definitiva	3,00%	
Fase della progettazione esecutiva	5,00%	
Verifica preventiva della progettazione (art. 26, c.6, lett. d)	1,00%	
Fase di esecuzione dei lavori	10,00%	
<i>Verifica preventiva della progettazione (art. 26, c.6, lett. c)</i>		5,00 %
<i>Predisposizione e controllo delle procedure di gara</i>		15,00%
<i>Direzione dei lavori</i>		44,00%
Direttore dei lavori	22,00%	
Direttore operativo	16,00%	
Ispettore di cantiere	6,00%	
<i>Collaudo tecnico-amministrativo e statico</i>		10,00 %
<i>Collaboratori tecnici e amministrativi</i>		4,00%
Collaboratori alla attività del responsabile del procedimento	2,00%	
Collaboratori alla attività del direttore dei lavori o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	2,00%	

Allegato "B" - Art. 4, comma 3

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale della Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

<i>Programmazione della spesa per investimenti</i>		5,00 %
<i>Attività del responsabile del procedimento</i>		20,00%
Fase della progettazione esecutivo	10,00%	
Fase di esecuzione del servizio o della fornitura	10,00%	
<i>Predisposizione e controllo delle procedure di gara</i>		20,00%
<i>Direzione dell'esecuzione del contratto</i>		28,00%
Direttore dell'esecuzione	28,00%	
<i>Verifica di conformità</i>		13,00 %
<i>Collaboratori tecnici e amministrativi</i>		14,00%
Collaboratori alla attività del responsabile del procedimento	7,00%	
Collaboratori alla attività del direttore dell'esecuzione o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	7,00%	